

DECRETO LEGISLATIVO
N. 185/2016
CORRETTIVO DEL JOBS ACT
GUIDA OPERATIVA
ALLE NOVITÀ



ANNO 2016

Le GUIDE della Fondazione Studi

DECRETO LEGISLATIVO N. 185/2016 CORRETTIVO DEL JOBS ACT

GUIDA OPERATIVA ALLE NOVITÀ

L'8 ottobre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 185/2016 che apporta alcune modifiche ai decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, n. 148, 149, 150 e 151, attuativi della legge delega di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Si completa in questo modo il quadro giuridico di riferimento del progetto Jobs Act che ha apportato, nel suo complesso, profonde modifiche alle regole del mercato del lavoro.

Con il presente documento, la Fondazione Studi fornisce una guida operativa alla lettura delle novità introdotte con il D.Lgs. 185/2016, mettendo in evidenza la revisione del testo normativo modificato e cosa cambia sul piano operativo.

Nelle prossime settimane la Fondazione Studi effettuerà approfondimenti specifici sulle principali tematiche che sono state oggetto di modifica.

Sommario

TESTO UNICO DEI CONTRATTI – D.LGS. N. 81/2015	3
APPRENDISTATO.....	3
LAVORO ACCESSORIO	4
ABROGRAZIONE NORME TRANSITORIE	6
AMMORTIZZATORI SOCIALI - D.LGS. N. 148/2015.....	7
SEMPLIFICAZIONE ATTIVITÀ ISPETTIVA IN MATERIA DI LAVORO.....	15
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO	15
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO.....	17
SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI – D.LGS. n. 151/2015	25
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO	25
CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI.....	26
DIMISSIONI ON-LINE	27

TESTO UNICO DEI CONTRATTI – D.LGS. N. 81/2015

APPRENDISTATO

1. Norma integrata:

Art. 45

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

.....

4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, ~~in accordo~~ **sentite** con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

Cosa Cambia:

Per i profili inerenti la formazione le OO.SS. divengono organo consultivo e scompare la necessità di un accordo sul tema.

2. Norma integrata:

Art. 45

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

~~5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.~~

5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Cosa Cambia:

Viene meno la possibilità di attivare convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative per la disciplina dell'apprendistato di alta formazione; inoltre, si impone l'adeguamento dei contenuti delle convenzioni al decreto del Ministeriale del Lavoro di cui all'art. 46 comma 1 D.lgs. 81/15.

*Art. 46**Standard professionali e formativi e certificazione delle competenze*

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 226 del 2005.

LAVORO ACCESSORIO**3. Norma integrata:***Art. 49**Disciplina del lavoro accessorio*

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.
2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

~~3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.~~

3. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Cosa Cambia:

Si introducono le seguenti modalità di comunicazione in tema di Voucher:

Comunicazione di avvio prestazione almeno 60 minuti prima del suo avvio (nel testo previgente la comunicazione doveva essere effettuata prima dell'inizio della prestazione e quindi, ad esempio, anche pochi minuti prima);

La modalità di comunicazione predefinita è l'SMS e la posta elettronica, mentre la procedura telematica di comunicazione avrà valenza sostitutiva a far data dal suo varo (non è prevista la modalità telematica).

Nella comunicazione di attivazione si dovrà chiarire luogo e la data di inizio e fine della prestazione (nel testo previgente non era previsto un tale termine temporale e ma l'arco temporale di 30 giorni che nel nuovo assetto scompare);

Per i committenti imprenditori agricoli sono previste le medesime modalità e tempi di comunicazione descritte in precedenza. Viene mantenuta la possibilità di fare riferimento ad un arco temporale della prestazione che però scende da 30 giorni ad un periodo non superiore a 3 giorni. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si prevede la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non è possibile avvalersi dell'istituto della diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Si veda la circolare n. 1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

ABROGAZIONE NORME TRANSITORIE

4. Norma integrata:

Art. 55

Abrogazioni e norme transitorie

2. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 368 del 2001 è abrogato dal 1° gennaio 2017.

2-bis. I contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, stipulati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati fino ad un anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.

Cosa Cambia:

Si introduce la facoltà di proroga di un anno per l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale stipulato nel previgente assetto, in caso di mancato perseguimento della qualifica o il diploma.

AMMORTIZZATORI SOCIALI - D.LGS. N. 148/2015

1. Norma integrata:

Art. 15

Per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l'impresa presenta in via telematica all'INPS domanda di concessione nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1.

2. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa **fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.**

Cosa cambia:

Su specifica richiesta del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro il termine per la presentazione della domanda di CIGO, per eventi oggettivamente non evitabili (tra essi quelli per eventi meteo nel settore edile), è esteso alla fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

2. Norma integrata

Art. 25

1. La domanda di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale è presentata entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all'intervento e deve essere corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1. Per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), e b), nella domanda di concessione dell'integrazione salariale l'impresa comunica inoltre il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unità produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

~~2. La sospensione o la riduzione dell'orario, così come concordata tra le parti nelle procedure di cui all'articolo 24, decorre non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1.~~

La sospensione o la riduzione dell'orario così come concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1

Cosa cambia:

Su specifica richiesta del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro è previsto che la sospensione/riduzione di orario non è più vincolato al decorso dei 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Al contrario il termine di 30 giorni rappresenta un limite entro cui è possibile procedere con la sospensione dei lavoratori.

3. Norma integrata

Art. 41

«3-bis I contratti di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 5, in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50 per cento della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria. L'integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali, e vige la contribuzione figurativa di cui all'articolo 6. Trova applicazione l'articolo 21, comma 5, ultimo periodo e la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 è ridotta in misura pari al 50 per cento. Il contributo di cui al comma 1 o l'agevolazione contributiva di cui al comma 2 si applicano per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza e tale periodo si computa ai fini degli articoli 4 e 22, comma 5. Per i lavoratori di cui al presente comma non trova applicazione la disposizione di cui al comma 5.

Cosa cambia:

La norma consente di stipulare un CDS espansivo nell'ambito di un CDS difensivo. Il nuovo istituto si applica alternativamente:

- alle aziende che hanno in corso un CDS difensivo da almeno 12 mesi;
- alle aziende che, anche se hanno in corso un CDS da un periodo di tempo inferiore a 12 mesi, hanno stipulato il CDS prima del 1° gennaio 2016.

Dalla stipula di tale contratto di solidarietà espansivo deriva:

- i lavoratori che incorrono nella riduzione di orario (per effetto del CDS difensivo) continuano a ricevere una integrazione salariale pari all'80% della retribuzione, ciò che cambia è il finanziamento di tale integrazione. Infatti tale integrazione salariale sarà finanziata in parti uguali dall'INPS e dal datore di lavoro (mentre in un normale CDS difensivo è finanziata solo dall'INPS);
- rimane fermo il finanziamento del TFR nei limiti di cui all'art. 21 comma 5;
- il contributo addizionale è ridotto del 50%;
- il datore ha la possibilità di assumere in modo da bilanciare la riduzione di orario ottenendo le agevolazioni tipiche di un CDS espansivo (contributo del 15%-10%-5%

oppure sgravio contributivo apprendisti). Pertanto se la riduzione di orario per effetto del CDS difensivo è pari al 50%, il datore potrà assumere con part time al 50% e su tali assunzioni otterrà i benefici tipici di un CDS espansivo (contributo del 15%-10%-5% oppure sgravio contributivo apprendisti).

4. Norma integrata

Art. 42 comma 3

Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, su domanda di una delle parti firmatarie dell'accordo, da inoltrare entro 30 giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 5, ed entro il limite di spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018, **ed entro il limite di spesa di cui al comma 5, primo periodo**, può essere autorizzata, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale per la durata e alle condizioni certificate dalla commissione di cui al comma 4.

Cosa cambia:

Si prevede che i limiti di spesa per la particolare deroga sono quelli previsti per il Fondo sociale per occupazione e formazione

5. Norma integrata

Art. 42 comma 4 bis

«4- bis Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo del contratto di solidarietà, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può, altresì, essere concessa, su domanda, la reiterazione della misura di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per la durata stabilita dalla commissione di cui al comma 4 e, comunque, nel limite massimo di ventiquattro mesi. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto entro il limite di spesa di cui al comma 5, primo periodo, e non trova applicazione il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2015, n. 17981.»;

Cosa cambia:

Si concede, nei limiti delle risorse previste nel Fondo sociale per occupazione e formazione, per gli accordi governativi, rispondenti a specifici requisiti, sottoscritti entro il 31 luglio 2015 la reiterazione dello sgravio contributivo del 35% nell'ambito di un CDS difensivo

6. Norma integrata

Art. 42 comma 5

~~Ai fini di cui al comma 3 il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018. Al fine del monitoraggio della relativa spesa i decreti di cui al comma 3 sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l'applicazione dei commi 3 e 4.~~

Ai fini di cui ai commi 3 e 4bis il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018 che costituiscono il limite di spesa complessivo per ciascuno degli anni considerati ai fini del riconoscimento dei benefici di cui ai commi 3 e 4-bis secondo i criteri definiti con il decreto di cui al terzo periodo. Ai fini del monitoraggio della relativa spesa, i decreti di cui ai commi 3 e 4-bis sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'applicazione dei commi 3, 4 e 4-bis ivi inclusa la possibilità di rideterminazione dei benefici previsti dai commi 3 e 4bis al fine del rispetto del complessivo limite di spesa di cui al primo periodo. Conseguentemente non trovano applicazione le misure attuative relative all'utilizzo del limite di spesa di cui al comma 3 emanate ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.

Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 42.

Cosa cambia:

Si adeguano i limiti di spesa del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione al nuovo disposto dell'art. 42 comma 4 bis e comma 3.

7. Norma integrata

Art. 43 comma 4 bis-4 ter-4 quater

4 bis Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpl, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore alla durata ottenuta disapplicando il secondo periodo del comma 1 di tale articolo relativamente alle prestazioni di disoccupazione, ad eccezione di prestazioni di miniASpl e di NASpl, fruite negli ultimi quattro anni, la durata della NASpl viene incrementata di un mese, a condizione che la differenza nelle durate così calcolata non sia inferiore a dodici settimane. In ogni caso, la durata della NASpl corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4bis, valutati, in 57 milioni di euro per l'anno 2016 e in 78,6 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 38,1 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 187, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 18,9 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 78,6 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4-quater Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, assicurano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dal comma 4-bis

Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 4-ter, agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. È conseguentemente accantonato e reso indisponibile sul medesimo Fondo nonché, ai fini degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sul fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati al comma 4-ter fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti nel primo periodo. In tali casi, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Cosa cambia:

Al comma 4 bis si introduce una norma che consente una maggiore durata della indennità NASpI per i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. In particolare viene previsto l'incremento della durata di 1 mese al ricorrere congiuntamente delle seguenti condizioni:

La durata della NASPI, considerando la contribuzione degli eventi di disoccupazione precedenti, ad eccezione di NASpI e miniASpI, deve essere superiore alla durata della NASPI senza considerare la contribuzione degli eventi di disoccupazione precedenti (generalmente la NASPI ha una durata pari al 50% della contribuzione accreditata ai fini del diritto negli ultimi 4 anni senza considerare gli eventi di disoccupazione eventualmente incorsi in tali anni) .

La differenza nelle durate calcolate tenendo conto degli eventi di disoccupazione e senza tener conto degli eventi di disoccupazione non deve essere inferiore a dodici settimane.

In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione di tale norma non può superare il limite massimo di quattro mesi.

Con il comma 4 ter e 4 quater sono stati previsti i meccanismi di finanziamento per la misura del 4 comma 4 bis.

8. Norma integrata

Art. 44 comma 6-bis e comma 11

«6-bis Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla legislazione vigente per l'anno 2016, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la concessione, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 50 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro. Il presente comma è efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome.»;

2) al comma 11, secondo periodo, le parole «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni di euro».

Cosa cambia:

La norma concede la possibilità alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di disporre la concessione della CIG e della mobilità in deroga, nella misura non superiore al 50% delle risorse ad esse attribuite ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura a carico delle proprie finanze.

«11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che cessano di godere dell'integrazione salariale straordinaria per scadenza dei termini nel periodo compreso tra il 1 luglio ed il 31 dicembre 2016. Al fine di essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del presente decreto né secondo le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2016, n. 94033. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 187, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Cosa cambia:

La norma concede la possibilità di derogare i limiti di durata complessiva di 24 mesi e i limiti di durata per ciascun intervento di CIGS (24-12 mesi) e CDS (36 mesi) previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, a condizione che cessano di godere dell'integrazione salariale straordinaria per scadenza dei termini nel periodo compreso tra il 1 luglio ed il 31 dicembre 2016.

La deroga consiste nella concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi.

9. Norma integrata

Art. 45

1. A fini di programmazione, analisi e valutazione degli interventi di politica previdenziale, assistenziale e del lavoro introdotti con decreti legislativi di attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183, il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2013, e successive modificazioni, e il Comitato scientifico per l'indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro istituito in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'ISFOL, hanno accesso diretto, anche attraverso procedure di accesso remoto, ai dati elementari detenuti dall'ISTAT, dall'INPS, dall'INAIL, dall'Agenzia delle entrate, nonché da altri enti e amministrazioni determinati dal decreto di cui al comma 2.

2. Le modalità di accesso ai dati utili ai fini di cui al comma 1, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nel rispetto di quanto previsto al comma 3.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 46

f) gli articoli da 1 a 7 e da 9 a ~~17~~ 11, 12, commi 1, numeri 1) e 2), e da 13 a 17 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Cosa cambia:

Rispetto al passato non viene abrogata la seguente disposizione: *“La Cassa integrazione guadagni è alimentata dai seguenti proventi:*

3) contributo a carico dello Stato previsto dall'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che resta determinato nella misura annua di 20 miliardi di lire, per gli anni successivi al 1975”.

SEMPLIFICAZIONE ATTIVITÀ ISPETTIVA IN MATERIA DI LAVORO

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

1. Norma integrata

Articolo 1, comma 4

L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma, ~~presso un immobile demaniale ovvero presso un immobile del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali~~ e un massimo di 80 sedi territoriali. **In fase di avvio, la sede dell'Ispettorato è ubicata presso un immobile demaniale o un immobile già in uso al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali o un immobile dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali.**

Cosa Cambia

La modifica al decreto legislativo n. 149 del 2015 consente, almeno nella fase di avvio del nuovo ente, l'allocazione della sede dell'Ispettorato presso un immobile in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali seppure non di proprietà dello stesso. La modifica consente, inoltre, all'Ispettorato di avere maggiori poteri decisionali in ordine alla allocazione della propria sede centrale.

2. Norma integrata

Articolo 2, comma 2

L'ispettorato esercita in particolare le seguenti funzioni e attribuzioni:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, **contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio**, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

e) svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, **anche attraverso l'uso non corretto dei tirocini** ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

Cosa cambia

Nell'ambito delle suddette disposizioni programmatiche viene demandato al Ministero del Lavoro il compito di delineare linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo dei voucher. Inoltre, nell'ambito dell'attività di prevenzione e promozione si inserisce un esplicito riferimento anche all'uso non corretto dei tirocini.

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

1. Norma integrata

Articolo 1, comma 2, lettera e)

le Agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ~~e gli altri~~ i soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo ~~12 del presente decreto~~ **6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12;**

Cosa cambia

Si modifica la sfera soggettiva di un disposto concernente i servizi costituenti la rete dei servizi per le politiche del lavoro.

2. Norma integrata

Articolo 3, comma 3, lett. a)

~~definizione del concetto di offerta di lavoro congrua, ai fini di cui all'articolo 25 del presente decreto, in relazione al grado di vicinanza rispetto alla specifica professionalità, alla distanza dal domicilio e ai tempi di trasporto con mezzi pubblici, tenuto conto della durata della disoccupazione.~~

3. Norma integrata

Articolo 4, comma 9, quarto periodo

~~I dipendenti trasferiti ad ANPAL da enti che applicano un differente contratto collettivo nazionale sono inseriti in ruoli ad esaurimento con applicazione del contratto collettivo nazionale di provenienza.~~

Al personale dell'ISFOL trasferito all'ANPAL continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale applicato dall'ente di provenienza.

Cosa cambia

Si precisa che il CCNL applicato dall'ente di provenienza continuerà ad applicarsi per i soli dipendenti dell'ISFOL trasferiti all'ANPAL (viene meno quindi il generico riferimento "ai dipendenti trasferiti all'ISFOL).

4. Norma integrata

Articolo 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente 4 bis:

4bis. L'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 9, comma 5 del decreto legge n.148 del 1993, relativi a impegni assunti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse da disimpegnare a seguito della verifica di cui al primo periodo. Il 50 per cento delle risorse disimpegnate confluisce in una gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche social, il quale dispone delle risorse confluite nella gestione a stralcio separata delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti.

Cosa cambia

Si prevede che l'ANPAL effettui la verifica dei residui passivi a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi ad impegni assunti in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto correttivo. Con decreto interministeriale (MLPS/MEF), in seguito alle verifiche effettuate dall'ANPAL, verranno individuate le risorse da disimpegnare che nella misura del 50 per cento confluiscono in una gestione a stralcio per essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Norma integrata:

Art. 9

Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

1. All'ANPAL sono conferite le seguenti funzioni:

a) coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, ~~dei servizi per il lavoro~~ **dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18,** del collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro;

.....

q-bis) svolgimento delle attività già in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di promozione e coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Cosa Cambia:

Si ampliano i compiti dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro con la promozione e coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate.

6. Norma integrata:

Art. 10

Funzioni e compiti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori

3. Per il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche di rispettiva competenza, l'INPS garantisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'ANPAL e all'ISFOL il pieno accesso ai dati contenuti nei propri archivi gestionali.

3-bis. Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.

Cosa Cambia:

Variazione denominazione dell' ISFOL in INAPP.

7. Norma integrata:

Art. 13

Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro

1. In attesa della realizzazione di un sistema informativo unico, l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro, il Ministero dell'istruzione Università e ricerca e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento regionali, nonché il portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

2. Costituiscono elementi del sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro: a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92; b) l'archivio informatizzato delle

comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297; c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3; d) il sistema informativo della formazione professionale, di cui all'articolo 15 del presente decreto.

«2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali già nella disponibilità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello unico PF presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati delle università di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.»

Cosa Cambia:

Si prevede una integrazione dei sistemi informatici sul lavoro con le dichiarazioni fiscali, catastali e di istruzione.

8. Norma integrata:

Art. 14

Fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento dei sistemi informativi

4. Al fine di garantire la interconnessione sistematica delle banche dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISFOL in tema di lavoro e la piena accessibilità reciproca delle stesse, è istituito un comitato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così costituito:

- a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un suo delegato, che lo presiede;
- b) il Direttore generale dell'ANPAL o un suo delegato;
- c) il Direttore generale dell'INPS o un suo delegato;
- d) il Direttore generale dell'INAIL o un suo delegato;
- d-bis) il Presidente dell'Istat o un suo delegato;
- e) ~~il Presidente dell'ISFOL;~~
- f) il Presidente dell'ISFOL o un suo delegato;
- g) un rappresentante dell'AGID;
- h) tre rappresentanti delle regioni e province autonome, designati dalla Conferenza delle regioni e province autonome.

Cosa Cambia:

Si interviene sugli organi che fanno parte del comitato in tema di lavoro e la piena accessibilità reciproca delle banche dati ministeriali in ambito di politiche attive del lavoro.

9. Norma integrata:*Art. 19 Stato di disoccupazione*

~~1. Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego~~

Cosa Cambia:

La norma prevede modifiche formali. La definizione del disoccupato è modificata facendo più propriamente riferimento al "soggetto" *privo di impiego* e non al "lavoratore" (essendo un soggetto disoccupato).

Inoltre, è stata adeguato il termine "portale nazionale delle politiche del lavoro" al nuovo "sistema informativo unitario delle politiche del lavoro".

In questo ambito, restano fermi i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 34/2015.

10. Norma integrata:*Art. 21*

Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito

1. La domanda di Assicurazione Sociale per l'Impiego, di cui all'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e la domanda di indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, resa dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche ~~attive~~ **del lavoro**.

7. Con riferimento all'Assicurazione Sociale per l'Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), alla Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e all'indennità di mobilità, si applicano le seguenti sanzioni:

a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, lettera d), e di commi 2 e 6 del presente articolo: 1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione; 2) la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione; 3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), le medesime conseguenze di cui alla lettera a) del presente comma 7;

c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b): 1) la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione; 2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione e all'articolo 26;

d) ~~in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c), in assenza di giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione~~ in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;

Cosa Cambia:

Si adegua la norma ai nuovi riferimenti normativi e si prevede, in caso di mancata accettazione dell'offerta di lavoro, la decadenza sia dalla prestazione di disoccupazione che dallo stato di disoccupato.

Su tale ultimo aspetto, viene previsto che l'offerta di lavoro congrua che fa perdere la prestazione e lo stato di disoccupazione è quella definita, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su proposta dell'ANPAL ai sensi dell'articolo 25 del D. Lgs. n. 150/2015.

La versione previgente, invece, faceva sempre riferimento al medesimo articolo 25 mediante un rinvio.

11. Norma integrata:

Art. 23 Assegno di ricollocazione

7. Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione, sono definite con delibera consiglio di amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei seguenti principi:

a) riconoscimento dell'assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;

b) definizione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in maniera da mantenere l'economicità dell'attività, considerando una ragionevole percentuale di casi per i quali l'attività propedeutica alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;

c) graduazione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale di occupabilità;

~~d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 5, di fornire un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore;~~

d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25;

Cosa Cambia:

Si impone al soggetto disoccupato l'onere di accettazione dell'offerta congrua e, al contempo, è stato eliminato l'obbligo per il soggetto che svolge il servizio di assistenza alla ricollocazione, di fornire un'assistenza per la ricerca di nuova occupazione secondo non meglio definite *migliori tecniche del settore*.

12. Norma integrata:

Art. 32

Incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore ~~e di alta formazione e ricerca~~

~~3. Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a titolo sperimentale, per gli anni 2015 e 2016 le risorse di cui di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di euro per ciascuna annualità da destinare al finanziamento dei percorsi formativi degli anni 2015/2016 e 2016/2017 rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. Ai sensi~~

degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a titolo sperimentale per gli anni 2015 e 2016, le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016 da destinare al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La sperimentazione di cui al primo periodo del presente comma è finalizzata a elaborare modelli per l'occupazione dei giovani di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ed è promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, d'intesa con le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche avvalendosi degli enti di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma da destinare prioritariamente ai percorsi di formazione nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale.

Cosa Cambia:

Cambiano le modalità di finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Inoltre è stato eliminato il riferimento all'apprendistato di alta formazione (che nella prima stesura aveva ingenerato alcuni dubbi) circoscrivendo gli incentivi sperimentali allo specifico apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

13. Norma integrata

Art. 118 co. 2

Legge 23 dicembre 2000 n. 388

La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dall'ANPAL, istituita ~~ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183~~ dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali **anche ai fini della revoca dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.**

Cosa cambia

Si prevede espressamente la possibilità per il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di revocare l'autorizzazione all'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua e di disporre il commissariamento qualora vengano meno i requisiti e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI – D.LGS. n. 151/2015

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

1. Norma integrata:

Art. 4. legge 12 marzo 1999, n. 68

3-bis. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una ~~riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento~~ **riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento** o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti.

Cosa Cambia:

Si introduce la facoltà di computare nella quota di riserva anche i lavoratori che hanno una riduzione della capacità lavorativa pari al 60 % mentre in precedenza doveva superare tale percentuale.

2. Norma integrata:

Art. 15, legge 12 marzo 1999, n. 68

4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a ~~(euro 57,17)~~ **di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis.** per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

Cosa cambia:

Si prevede una diversa modalità di applicazione della sanzione per la violazione dell'obbligo di assunzione delle categorie protette, pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo (per il 2016 ricordiamo che la misura del contributo è di € 30,64 e di conseguenza la sanzione diventa pari a € 153,20).

2.Norma integrata:

Art. 15, legge 12 marzo 1999, n. 68

4-bis. Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. La diffida prevede, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.

Cosa cambia:

Si prevede la procedura di diffida e la facoltà di comminare l'assunzione in via forzata.

CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI**3.Norma integrata:**

Art. 4. L. 300/1970

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. ~~In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.~~ *In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.*

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.)

Cosa cambia:

La competenza sull'autorizzazione all'installazione viene assegnata alla sede territoriale, ovvero nei casi previsti alla sede centrale, dell'Ispettorato. Si prevede, inoltre, la definitività del provvedimento di autorizzazione o di diniego.

DIMISSIONI ON-LINE**4. Norma integrata:**

Art. 26 D.Lgs. 151/2015

La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, **dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro** nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

....8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Cosa cambia:

È estesa ai Consulenti del Lavoro ed alle sedi territoriali dell'Ispettorato di trasmettere i moduli di dimissioni e risoluzione consensuale in forma telematica.